

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 1 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE
DI PRODOTTO CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO

via San Vittore 36 – 20123 Milano
tel.: 02 439281 – fax: 02 435432
e-mail: info@ippr.it - web: www.ippr.it

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.

Via Pasubio, 5 – 24044 Dalmine (BG)
Tel.: 0356224221 – fax: 0356224220
e-mail: info@iip.it - web: www.iip.it

Revisione 04 – novembre 2009

4	11/09	Modificato % per materiali e manufatti costituiti da mix pre e post-consumo Definizioni articolo 1 e 2 Loghi dei marchi pag. 14		
3	05/09	Integrato per materiali e manufatti costituiti da mix pre e post-consumo		
2	04/08	Integrato per materiali e manufatti pre-consumo	S. Pizio	G. Vidotto
1	01/05	Nuova edizione	S. Pizio	G. Vidotto
REV.	DATA	VARIAZIONI	VERIFICA	APPROVAZIONE

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 2 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

INDICE

ARTICOLO 1 INTRODUZIONE	4
ARTICOLO 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ARTICOLO 3 DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 4 ORGANI DI GESTIONE	7
4.1 UFFICIO TECNICO	7
4.2 COMITATO DI CERTIFICAZIONE E GIUNTA DELLE CERTIFICAZIONI	7
4.3 GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA	7
ARTICOLO 5 CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL MARCHIO PSV8	
5.1 GENERALITÀ	8
5.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
5.3 ISTRUZIONE DELLA DOMANDA	9
5.4 VERIFICA ISPETTIVA	9
5.5 RILASCIO DEL CERTIFICATO	10
ARTICOLO 6 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	10
6.1 CONDIZIONI GENERALI	10
6.2 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	11
6.3 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE	11
ARTICOLO 7 SOSPENSIONE E REVOCA	12
7.1 SOSPENSIONE	12
7.2 REVOCA	13
ARTICOLO 8 RINUNCIA	13
8.1 CASI DI RINUNCIA	13
8.2 MODALITÀ PER LA RINUNCIA	13
ARTICOLO 9 UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE E DEI MARCHI	14
ARTICOLO 10 MODIFICHE ALLA NORMATIVA, AL REGOLAMENTO GENERALE, ALLE REGOLE PARTICOLARI	15
10.1 MODIFICHE ALLA NORMATIVA	15
10.2 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO GENERALE O ALLE REGOLE PARTICOLARI	15
ARTICOLO 11 TARIFFE	15
ARTICOLO 12 RISERVATEZZA	15

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 3 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

ARTICOLO 13 RESPONSABILITA'	16
ARTICOLO 14 RECLAMI	16
ARTICOLO 15 RICORSI	16
ARTICOLO 16 ARBITRATO	17
ARTICOLO 17 AZIONI GIUDIZIARIE	17
ARTICOLO 18 RESCSSIONE DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE	17

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 4 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

**ARTICOLO 1
INTRODUZIONE**

L'Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (di seguito I.P.P.R.), costituito in data 26/05/2004, sorge in attuazione del D.M. 203/03, art. 8, c.1.

All'Istituto, Ente privato senza fini di lucro, compete la diffusione della conoscenza e dell'utilizzo dei materiali e manufatti prodotti con materie plastiche riciclate:

- da raccolta differenziata e in particolare di quelli destinati alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art.8, comma 4 del Decreto 8 maggio 2003, n. 203 e della circolare applicativa del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004, mediante la creazione e la gestione del marchio di conformità ambientale, di cui al predetto decreto, "Plastica Seconda Vita". Per le sole materie prime è prevista anche la conformità alle prescrizioni previste dalle norme UNI serie 10667.
- da scarto industriale che rispettino i contenuti minimi di materie plastiche riciclate nelle percentuali previste dalla circolare applicativa del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004. Per le sole materie prime è prevista anche la conformità alle prescrizioni previste dalle norme UNI serie 10667
- da miscele di materiali da raccolta differenziata e/o da scarto industriale che rispettino un contenuto di materie plastiche da riciclo nella misura minima del 30%.

Il presente marchio è stato sviluppato anche a seguito della diffusione di pratiche di Green Public Procurement (GPP). Tra i principali riferimenti legislativi da cui prende spunto questo marchio si richiamano:

- il Piano di Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione che fa riferimento alla certificazione ambientale e alle etichette ambientali quali strumenti conoscitivi della compatibilità ambientale e caratteristiche ecologiche;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 – "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero".

I.P.P.R. si avvale dell'Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (di seguito I.I.P.) quale ente certificatore professionalmente abilitato per l'effettuazione della certificazione di conformità per il successivo rilascio da parte di I.P.P.R. del marchio di conformità "Plastica Seconda Vita" come descritto nel presente regolamento.

Ad I.I.P. compete la gestione delle attività di certificazione di conformità secondo quanto stabilito nel presente regolamento e ad IPPR il rilascio della licenza d'uso del Marchio "Plastica Seconda Vita". L'attività di I.I.P. è definita da apposito protocollo di intesa con I.P.P.R.; tale protocollo definisce tutti gli aspetti del rapporto comprese le attività di vigilanza dell'I.P.P.R. nei confronti dell'I.I.P.

I.I.P. elabora, ove necessario, apposite Regole particolari per definire aspetti specifici per la certificazione di un particolare prodotto.

I.I.P. non svolge né direttamente né indirettamente attività di consulenza nei settori in cui eroga servizi di Certificazione.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 5 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

L'attività dell'I.I.P. è definita da appositi Statuti. I.I.P. è un organismo di certificazione di sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza) di prodotti, nonché organismo di ispezione accreditato in conformità alle normative e per i settori di riferimento specifici.

I.I.P. applica le condizioni di accesso alla certificazione in modo non discriminatorio. I servizi sono accessibili a tutte le Organizzazioni che ne fanno domanda e che si impegnano contrattualmente ad osservare i requisiti del Regolamento e non vengono adottate nei confronti delle stesse condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura.

**ARTICOLO 2
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento definisce i rapporti fra I.P.P.R., I.I.P. e le Organizzazioni (di seguito fabbricanti) che intendono ottenere, mantenere ed estendere la licenza per l'uso del marchio "Plastica Seconda Vita".

Detto Marchio è rilasciato con le seguenti modalità:

- PSV raccolta differenziata: per materiali e prodotti derivati da raccolta differenziata le cui specifiche sono definite dal DM 203/03 nonché dalla circolare del ministero dell'Ambiente 4 agosto 2004 (di seguito Normativa). Per le sole materie prime post consumo è richiesta la certificazione di conformità alle norme UNI della serie 10667 come applicabili.
- PSV scarto industriale: per materiali e prodotti derivati da materiali da scarti industriali e che rispettino i contenuti minimi di materie plastiche riciclate come riportato nella circolare applicativa del Ministero dell'Ambiente del 4 agosto 2004. Per le sole materie prime da scarto industriale è richiesta la certificazione di conformità alle norme UNI della serie 10667 come applicabili
- PSV MixEco: per materiali e prodotti derivati da miscele di materiali derivanti da raccolta differenziata e/o da scarto industriale che rispettino un contenuto di materie plastiche da riciclo nella misura minima del 30%.

I prodotti ammessi al Marchio PSV sono quelli per i quali l'I.I.P. srl ha elaborato uno Schema di Certificazione e le eventuali Regole particolari. Le certificazioni rilasciate sono elencate ed aggiornate periodicamente nel "Repertorio del Riciclaggio Manufatti Plastici" curato dall'I.P.P.R.. I nominativi di tali certificazioni sono fornite da I.I.P. srl ad I.P.P.R..

Il Marchio PSV è stato ideato dall'I.P.P.R. che ne è il proprietario; il rapporto tra IIP srl ed IPPR avviene secondo modalità fissate in apposita convenzione i cui principi sono recepiti nel presente Regolamento.

Mediante la certificazione di conformità I.I.P. srl attesta la conformità della produzione dei manufatti (anche nuovi ed innovativi) e materie prime oggetto di licenza, come applicabile, ai requisiti della Circolare del Ministero dell'Ambiente 4 agosto 2004 e, per le sole materie prime da raccolta differenziata e da scarto industriale, alle norme UNI della serie 10667 come applicabili con riferimento alla loro identità, rintracciabilità e contenuto percentuale di materie plastiche.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 6 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

Il Marchio PSV è rilasciato per materiali e manufatti di cui il produttore garantisce l'identificazione, la rintracciabilità ed il contenuto percentuale di materie plastiche da raccolta differenziata e da scarto industriale utilizzate per la produzione degli stessi manufatti, o loro parti, nei limiti tecnologici fissati dalla predetta circolare.

Il Marchio PSV sopra definito è registrato presso la Camera di Commercio.

L'attività di certificazione si prefigge lo scopo ultimo di fornire assicurazione al mercato che il fabbricante è in grado di attuare in continuo un'efficace sistema di identificazione, rintracciabilità e controlli effettuati e descritti in un'apposita procedura tecnica elaborata dal fabbricante e verificata dall'I.I.P.

La certificazione è relativa al rispetto della Normativa di cui sopra, il cui rispetto resta comunque di esclusiva responsabilità del fabbricante. La certificazione non solleva il fabbricante da tutte le responsabilità derivanti dalle sue inadempienze nei riguardi degli obblighi contratti con i propri clienti.

**ARTICOLO 3
DEFINIZIONI**

Per gli scopi del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- non conformità maggiore:
 - o totale inadempienza o grave non rispondenza tale da non garantire l'attuazione del sistema di identificazione e rintracciabilità dei manufatti (un certo numero di non conformità minori a fronte di un requisito può rappresentare una non conformità maggiore) rispetto a quanto definito dalla Normativa;
 - o qualsiasi mancata ottemperanza in grado di determinare una non conformità nelle caratteristiche di qualità del prodotto compresi i requisiti legali;
 - o qualsiasi mancata ottemperanza verificata sulla documentazione di processo o di prodotto che possa essere causa di mancato funzionamento del sistema di rintracciabilità o ridotta garanzia circa la qualità dei processi o dei prodotti sotto controllo.
- non conformità minore: mancata ottemperanza verificata su documentazione di processo o di prodotto, tale da determinare una riduzione dell'efficacia del sistema di identificazione e rintracciabilità e che non ne comprometta il funzionamento nel suo complesso.

Per gli altri termini si richiamano le definizioni riportate nelle norme:

- UNI EN ISO 9000, UNI CEI EN ISO IEC 17020;
- Piano di Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione che fa riferimento alla certificazione ambientale e alle etichette ambientali quali strumenti conoscitivi della compatibilità ambientale e caratteristiche ecologiche;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 – "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero".

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 7 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

**ARTICOLO 4
ORGANI DI GESTIONE DI I.I.P.**

Lo Schema di Certificazione per certificazione con il Marchio "Plastica Seconda Vita", definito da I.I.P. si attua tramite i seguenti organi di gestione: Ufficio Tecnico, Comitato di Certificazione, Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, Gruppo di Verifica Ispettiva.

4.1 Ufficio Tecnico

Programma le verifiche ispettive; esamina gli esiti delle verifiche ispettive di certificazione e sorveglianza; appronta le proposte da sottoporre al Comitato di Certificazione.

4.2 Comitato di Certificazione e Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

Il Comitato di Certificazione accerta che sussistano le condizioni tecniche e generali previste per il rilascio, il mantenimento, l'estensione, la modifica, la sospensione o la revoca della certificazione, deliberando in merito. Tra i membri del Comitato di Certificazione sono presenti esperti tecnici indicati da I.P.P.R.. I.P.P.R. può esercitare il diritto di veto relativamente al rilascio del Marchio Plastica Seconda Vita.

L'esercizio del diritto di veto può esplicitarsi nei casi in cui, nonostante sussistano i presupposti tecnici di conformità del materiale o del manufatto alla Normativa, l'Organizzazione non ottempera correttamente alle disposizioni statutarie e regolamentari previste da I.P.P.R..

Sulla base delle delibere del Comitato di Certificazione, la direzione di I.I.P. delibera la conformità alla Normativa.

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è composto da soggetti indipendenti che assicurano la rappresentatività delle parti interessate alla certificazione; ha il compito di garantire ogni aspetto connesso alla competenza, alla rigosità, all'indipendenza ed alla imparzialità dell'attività di certificazione.

4.3 Gruppo di Verifica Ispettiva

Le verifiche ispettive vengono eseguite da gruppi di verifica ispettiva designati dall'I.I.P. srl. La scelta degli ispettori e la loro operatività è conforme ai requisiti delle norme di riferimento (in particolare UNI EN ISO 19011).

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 8 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

**ARTICOLO 5
CERTIFICAZIONE CON IL MARCHIO "PLASTICA SECONDA VITA"**

5.1 Generalità

Il fabbricante richiedente la certificazione dispone di un piano di controllo della produzione, documentato ed applicato, adeguato all'ottenimento di manufatti conformi alla Normativa.

Per ottenere la certificazione, il fabbricante deve predisporre una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- descrizione del prodotto da certificare specificando:
 - o le parti in materiale riciclato,
 - o il peso complessivo del prodotto,
 - o il peso del materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del prodotto,
 - o le caratteristiche prestazionali del prodotto,
 - o le eventuali norme (anche in tema di sicurezza, salute e qualità) cui è soggetto il prodotto;
- descrizione del piano di controllo adottato con particolare riferimento al controllo, identificazione e rintracciabilità del prodotto da certificare;

Nel caso la richiesta di certificazione si riferisca a materie prime da raccolta differenziata o da scarto industriale, oltre ai requisiti del presente regolamento, la materia prima deve essere conforme alla norma UNI serie 10667 come applicabile.

5.2 Presentazione della domanda

Il fabbricante deve presentare la richiesta di uso del Marchio PSV a IPPR con apposita modulistica da questi inviata al richiedente (comprensiva della documentazione predisposta da IIP). La documentazione va restituita ad IPPR che invierà ad IIP le parti di sua competenza.

In particolare, al modulo di domanda devono essere allegati:

- il questionario informativo compilato;
- regolamento per l'uso del marchio PSV (di competenza di IPPR)
- il certificato di iscrizione ad una Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o documento equivalente;
- una copia del presente Regolamento e delle eventuali Regole particolari controfirmati per accettazione;
- una copia della offerta economica firmata per accettazione comprensiva degli importi relativi alla licenza di uso del Marchio PSV (da corrispondere a IPPR);
- una copia della offerta economica firmata per accettazione comprensiva degli importi relativi ai costi di certificazione (da corrispondere a I.I.P.);
- la relazione tecnica descritta all'art. 5.1.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 9 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

5.3 Istruzione della domanda

Al ricevimento della domanda (completa dei documenti indicati all'art. 5.2) IPPR ne verifica la conformità per le parti di sua competenza e la invia ad IIP che provvede all'esame della documentazione presentata ed a comunicare al fabbricante l'accettazione della domanda o le ragioni per la mancata accettazione.

In caso di accettazione della domanda, IIP invia al richiedente il contratto di certificazione che deve essergli restituito controfirmato per accettazione.

I.I.P. si riserva di richiedere, per esame, anche altri documenti giudicati importanti ai fini della comprensione e della valutazione del prodotto e del piano di controllo della produzione.

I.I.P. provvede alla nomina del Gruppo di Verifica Ispettiva incaricato della verifica ispettiva.

I nominativi del Gruppo di Verifica Ispettiva vengono comunicati preventivamente al fabbricante che ha la facoltà di ricusare la designazione qualora sussistano documentati conflitti di interesse, giustificandone i motivi. Nel gruppo di verifica ispettiva possono essere presenti osservatori di IPPR o di organismi di accreditamento.

A seguito dell'esame documentale, viene rilasciato un rapporto al fabbricante richiedente la certificazione con l'indicazione degli eventuali rilievi riscontrati. Il fabbricante è tenuto a risolvere tali rilievi prima del prosieguo dell'iter certificativo.

Su richiesta del fabbricante potrà essere effettuata una visita preliminare, per raccogliere elementi sullo stato di conformità del sistema di controllo in atto.

5.4 Verifica Ispettiva

La verifica ispettiva ai fini della certificazione viene effettuata dopo la positiva chiusura dell'esame documentale.

All'inizio della verifica ispettiva, gli ispettori tengono un incontro con la direzione del fabbricante al fine di arrivare ad una buona comprensione della procedura di certificazione e chiarire eventuali aspetti non compresi a fondo e stabilire un clima di fiducia reciproca.

Qualora alla verifica ispettiva sia presente un consulente del fabbricante, questi deve rigorosamente attenersi al ruolo di osservatore.

Al termine della verifica ispettiva gli ispettori compilano un rapporto che deve riportare le eventuali non conformità rilevate. Il fabbricante potrà annotare le sue eventuali riserve od osservazioni in merito alle non conformità su apposito spazio del rapporto di verifica ispettiva.

Il contenuto di tale rapporto sarà successivamente confermato da I.I.P. tramite comunicazione scritta. In assenza di tale comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica ispettiva, il rapporto si ritiene confermato.

Il fabbricante è tenuto ad analizzare le cause delle eventuali non conformità segnalate e dovrà proporre ad I.I.P. le necessarie azioni correttive ed i relativi tempi di attuazione. Tali proposte si intendono accettate qualora entro 10 giorni lavorativi dalla spedizione, il fabbricante non riceva alcuna comunicazione scritta da parte di I.I.P.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 10 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

In caso di presenza di non conformità maggiori il processo di certificazione viene sospeso. In tal caso entro tre mesi dovrà essere effettuata una verifica supplementare, a spese del fabbricante, finalizzata ad accertare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte. A buon esito di tale verifica il processo di certificazione viene ripreso. Qualora il suddetto termine venga superato, il fabbricante dovrà essere sottoposto a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data della precedente verifica ispettiva. Trascorso il periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, I.I.P. si riserva di chiudere la pratica di certificazione. In tali casi il fabbricante che desidera proseguire nell'ottenimento della certificazione dovrà presentare una nuova domanda formale e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali potranno in casi particolari essere variati su richiesta motivata del fabbricante, a giudizio di I.I.P.

Le non conformità minori devono essere eliminate da adeguate azioni correttive che I.I.P. verificherà nel corso della prima verifica di sorveglianza.

5.5 Rilascio del Certificato

Sulla base del rapporto definitivo, presentato dalla funzione proponente la certificazione, il Comitato di Certificazione di I.I.P. delibera sulla conformità alla Normativa.

Qualora il Comitato di Certificazione richieda ulteriori approfondimenti o deliberi negativamente sul rilascio della certificazione, questo viene comunicato per iscritto al fabbricante indicandone le motivazioni.

Quando, dopo delibera positiva del Comitato di Certificazione, la conformità viene dichiarata, IPPR invia al fabbricante il certificato di conformità, in unica copia di validità annuale insieme all'autorizzazione all'uso del marchio. Il certificato precisa i prodotti per i quali vale la certificazione e gli indirizzi della sede legale e dei siti produttivi ove si svolgono le attività connesse con l'oggetto della certificazione.

ARTICOLO 6 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Condizioni generali

Il fabbricante si impegna a produrre manufatti conformi ai requisiti della Normativa, del presente Regolamento generale e delle eventuali Regole particolari.

Durante il periodo di validità della certificazione, valgono le condizioni di seguito precisate.

Ogni cambiamento significativo del processo di produzione tale da modificare le caratteristiche del prodotto, dovrà essere tempestivamente comunicato dal fabbricante a I.I.P. In relazione al tipo di modifiche introdotte, I.I.P. si riserva di effettuare una verifica ispettiva supplementare per valutare l'influenza delle variazioni sulla conformità del prodotto.

Il fabbricante si impegna a tenere un registro di tutti i reclami e delle relative azioni correttive intraprese e deve mettere tali registrazioni a disposizione di I.I.P.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 11 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

6.2 Attività di sorveglianza

Durante il periodo di validità del certificato, I.I.P. effettuerà una attività di sorveglianza periodica mediante verifiche ispettive con frequenza almeno annuale. La prima sorveglianza viene effettuata a sei mesi dalla data di rilascio del certificato, salvo parere diverso del Comitato di Certificazione.

A tale scopo il fabbricante si impegna a garantire l'accesso degli ispettori incaricati da I.I.P. ai luoghi di produzione e l'assistenza necessaria da parte del personale responsabile.

Qualora alla verifica ispettiva sia presente un consulente del fabbricante, questi deve rigorosamente attenersi al ruolo di osservatore.

Le date delle verifiche saranno comunicate con adeguato anticipo. I.I.P. srl può inoltre effettuare prelievi di manufatti e materiali senza preavviso.

I nominativi degli ispettori vengono comunicati con il piano della verifica ispettiva al fabbricante che ha la facoltà di ricusare la designazione giustificandone i motivi.

Il fabbricante deve consentire l'accesso alla/e propria/e sede/i degli ispettori Sincert, di IPPR o di altri organismi di accreditamento in accompagnamento agli ispettori di I.I.P. S.r.l., pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione/revoca della certificazione concessa.

Il fabbricante deve inoltre consentire l'accesso alle proprie sedi di personale incaricato da I.I.P. S.r.l. per attività di monitoraggio periodico sui propri ispettori.

In caso di impossibilità di effettuazione delle verifiche nei tempi stabiliti per responsabilità del fabbricante, I.I.P. si riserva la facoltà di sospendere la certificazione, con le modalità indicate nell'art. 7. Al termine di ciascuna verifica viene rilasciato un rapporto che descrive le eventuali non conformità rispetto ai requisiti prescritti dalle norme. Il rapporto rilasciato dal G.V.I. si intende confermato entro 15 giorni dalla data della visita salvo comunicazione contraria da parte di I.I.P.

In presenza di non conformità maggiori il fabbricante sarà sottoposto ad una verifica supplementare, a proprie spese, entro i tempi stabiliti da I.I.P. in relazione alla importanza delle non conformità stesse e comunque non oltre tre mesi dal termine della verifica di sorveglianza.

Le non conformità minori devono essere eliminate da adeguate azioni correttive che I.I.P. verificherà nel corso della successiva verifica. Qualora nel corso della visita di sorveglianza successiva si verifichi che il fabbricante non abbia efficacemente attuato azioni correttive delle non conformità minori formalizzate nella visita precedente, si procede come descritto in precedenza nel caso di non conformità maggiori.

I.I.P. si riserva inoltre di effettuare verifiche supplementari presso il fabbricante nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni da parte di terzi ritenuti significativi in relazione alla non rispondenza del prodotto alla norma di riferimento, al presente Regolamento generale o alle eventuali Regole particolari.

6.3 Modifica della certificazione

Il fabbricante in possesso della certificazione può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando richiesta formale ad I.P.P.R. che la trasmette ad IIP che si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio del nuovo certificato.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 12 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

**ARTICOLO 7
SOSPENSIONE E REVOCA**

7.1 Richiamo scritto

Qualora nel corso delle verifiche ispettive si rilevino non conformità tali da costituire carenze significative rispetto ai requisiti normativi, viene formalizzato un richiamo scritto al fabbricante nel quale si richiedono azioni correttive da attuare entro un periodo di tempo definito, pena la adozione del provvedimento di sospensione della certificazione.

7.2 Sospensione

La validità del certificato può essere sospesa nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni del presente Regolamento o del contratto
- rilievo di non conformità maggiori non risolte nei tempi stabiliti da I.I.P. e/o mancata adozione di azioni correttive nei tempi concordati;
- rifiuto o ostacolo alle visite di sorveglianza nei tempi stabiliti;
- uso scorretto del Marchio PSV e/o della certificazione;
- mancato rispetto degli accordi economici;
- mancata disponibilità da parte dell'organizzazione all'effettuazione delle verifiche, alla presenza di valutatori osservatori degli Enti di accreditamento.

Il fabbricante ha altresì la possibilità, nel caso di comprovate motivazioni tecniche ed organizzative, di richiedere la sospensione per un periodo non eccedente i 12 mesi, oltre il quale la certificazione viene revocata.

La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata al fabbricante, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate, in ogni caso entro sei mesi dalla data della notifica della sospensione.

La sospensione potrà essere resa pubblicamente nota da IIP e da I.P.P.R. attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione.

Nel periodo di sospensione il fabbricante non può in alcun modo fare uso del Marchio PSV e del relativo Certificato di conformità.

Tutte le spese relative alle verifiche aggiuntive, necessarie come conseguenza delle inadempienze riscontrate, sono a carico del fabbricante. I diritti annui per il mantenimento della certificazione sono dovuti anche nel periodo di sospensione.

Il ripristino della certificazione sarà subordinato all'accertamento della eliminazione delle cause che avevano determinato la sospensione stessa.

Esso sarà notificato per iscritto al fabbricante con lettera raccomandata e reso pubblicamente noto da IIP e I.P.P.R. se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica.

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni per il ripristino della certificazione causa la revoca della certificazione.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 13 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

7.3 Revoca della Certificazione

La revoca potrà altresì essere decisa nei seguenti casi:

- per mancato adeguamento alle modifiche della normativa di riferimento nei tempi prescritti (vedere art.10);
- fallimento del fabbricante;
- per morosità nei pagamenti a I.I.P.
- per evidenze che il sistema di controllo della produzione non assicuri il rispetto della normativa del presente Regolamento generale e delle eventuali Regole particolari applicabili al prodotto oggetto della certificazione;
- mancata accettazione formale dei documenti di natura contrattuale compreso il presente Regolamento.

L'avvenuta revoca sarà notificata per iscritto da I.P.P.R. e al fabbricante con lettera raccomandata.

Il fabbricante cui venga revocata la certificazione deve restituire ad I.I.P. il certificato relativo. Qualora il fabbricante intenda nuovamente accedere alla certificazione, dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

La revoca viene resa pubblicamente nota da IIP e I.P.P.R. attraverso i mezzi di comunicazione a propria disposizione.

Il fabbricante non potrà fare uso del certificato e del marchio PSV quando la certificazione sia stata revocata.

ARTICOLO 8 RINUNCIA

8.1 Casi di rinuncia

Il fabbricante può rinunciare nei seguenti casi:

- a) non intende rinnovare il contratto di certificazione;
- b) sono intervenute modifiche alla normativa di riferimento o al Regolamento generale o alle regole particolari a cui non vuole o non è in grado di adeguarsi;
- c) non accetta le variazioni delle tariffe comunicate da I.P.P.R. ed I.I.P.

Il fabbricante non può rinunciare alla certificazione qualora gli sia comunicato che è stata fatta una proposta di sospensione al Comitato di Certificazione.

8.2 Modalità per la rinuncia

Nel caso a) di cui all'art. 8.1, il fabbricante può rinunciare prima della scadenza del Certificato di Conformità, senza diritto a diminuzione dei suoi impegni contrattuali relativi alle somme dovute.

La richiesta deve essere formalizzata, dandone comunicazione scritta tramite lettera raccomandata R.R., ad IIP almeno tre mesi prima della scadenza del Certificato di Conformità.

Con la rinuncia il fabbricante si impegna a non utilizzare ulteriormente il Marchio PSV.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 14 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

Per i casi b) e c) di cui all'art. 8.1, si rimanda rispettivamente agli articoli 10 e 11.

**ARTICOLO 9
UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE E DEI MARCHI**

Le organizzazioni in possesso di certificazione Marchio "Plastica Seconda Vita" possono utilizzarlo nel seguente formato:



Il Marchio PSV può essere apposto, dopo il rilascio della certificazione, in forma abbreviata come in tabella sopra riportata o per esteso unicamente sui prodotti oggetto di certificazione e sulla documentazione aziendale (listini, depliant, carta intestata, ecc.) purché siano distinti i prodotti certificati dagli altri prodotti e comunque non può essere utilizzato in maniera ingannevole o in modo da dare luogo ad interpretazioni fuorvianti rispetto l'oggetto della certificazione.

A questo fine I.P.P.R. ed I.I.P. attuano controlli continui sul corretto uso del Marchio PSV. Nel caso di violazioni alle prescrizioni sono previsti i provvedimenti di sospensione e revoca (vedere art.7), la richiesta di distruzione del materiale tecnico e pubblicitario contenente riferimenti alla certificazione ed al Marchio PSV. I.P.P.R. ed I.I.P. si riservano inoltre di intraprendere tutte le misure atte a farne cessare l'utilizzo scorretto ed a tutelare, anche tramite pubblicazioni gli interessi lesi.

Il fabbricante inoltre si impegna a non effettuare dichiarazioni non corrette o tali da portare discredito ad I.P.P.R. ed I.I.P.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 15 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

**ARTICOLO 10
MODIFICHE ALLA NORMATIVA, AL REGOLAMENTO
GENERALE ED ALLE REGOLE PARTICOLARI**

10.1 Modifiche alla normativa

In caso di modifiche alla Normativa, IIP ne dà comunicazione al fabbricante esplicitando le azioni che questa deve eseguire per conformarsi alle modifiche intervenute ed i relativi tempi di attuazione.

In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti, la certificazione viene revocata in conformità a quanto sancito all'art.7 del presente Regolamento.

10.2 Modifiche al presente Regolamento Generale o alle Regole Particolari

In caso di modifiche al presente Regolamento Generale o alle Regole particolari, nonché al Protocollo di intesa tra I.P.P.R. e I.I.P., I.I.P. comunica la data di entrata in vigore delle nuove edizioni dei suddetti documenti, che vengono inviati al fabbricante.

Qualora il fabbricante non intenda accettare le modifiche, rinunciando alla certificazione, deve darne comunicazione a I.I.P. mediante lettera raccomandata R.R. entro un mese dalla data di notifica delle modifiche. In tal caso verranno concordate con I.I.P. la data e le condizioni per la cessazione.

**ARTICOLO 11
TARIFFE**

Il fabbricante si impegna a corrispondere a I.P.P.R. ed I.I.P. gli importi stabiliti nel contratto per il rilascio ed il mantenimento, secondo le tariffe in vigore.

Nel caso di variazioni delle tariffe, esse vengono notificate al fabbricante a mezzo lettera raccomandata R.R.; il fabbricante ha diritto di rinuncia alla certificazione entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione.

**ARTICOLO 12
RISERVATEZZA**

Tutto il personale dipendente di I.I.P., il personale addetto alle verifiche ispettive, ed in generale tutto il personale coinvolto nel processo di certificazione e nelle successive attività descritte nel presente Regolamento sono impegnati a non comunicare a terzi, senza il consenso del fabbricante, fatti salvo gli obblighi di Legge, i risultati delle verifiche ispettive e i dati, nozioni ed informazioni in genere attinenti all'attività industriale o commerciale del fabbricante, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

Tutte le informazioni sono gestite in accordo ai requisiti di legge.

Il presente impegno non si applica:

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 16 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

- a) a dati o informazioni già noti a terzi o precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità da parte di I.I.P.;
- b) a dati o informazioni che I.I.P. abbia ricevuto da terzi, che ne possono liberamente disporre;
- c) a dati o informazioni la cui rivelazione sia prescritta da leggi e regolamenti;
- d) alla comunicazione a terzi ai sensi dell'art. 7 dei provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione.

**ARTICOLO 13
RESPONSABILITA'**

Il fabbricante si impegna a garantire la completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli ispettori di I.I.P. S.r.l.

Il fabbricante, in accordo con quanto riportato all'articolo 2, è e rimane in ogni caso l'unico responsabile sia nei confronti dei propri clienti che nei confronti di terzi per tutto quanto attiene all'espletamento delle sue attività ed ai beni e/o servizi prodotti e/o forniti, alle loro caratteristiche o requisiti ed alla rispondenza di tali prodotti e/o servizi a tutte le disposizioni normative, di legge e/o regolamentari comunque applicabili.

**ARTICOLO 14
RECLAMI**

I reclami sulla operatività di I.I.P. devono essere effettuati per iscritto ed essere indirizzati al Presidente che provvederà a dare risposta entro un mese dal loro ricevimento.

**ARTICOLO 15
RICORSI**

Il fabbricante può fare ricorso al Collegio dei Probiviri di I.P.P.R. avverso le decisioni di IPPR relative al rilascio del Marchio mediante lettera raccomandata R.R., da indirizzarsi al Presidente di I.P.P.R. per il suo inoltro al Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della decisione da impugnarsi. Il ricorso verrà esaminato, entro il termine di 40 giorni dal ricevimento da un Collegio di tre Probiviri effettivi o supplenti. Il Collegio, sentiti I.I.P. ed il fabbricante interessato, emetterà la sua decisione a maggioranza e secondo equità, entro il termine della trattazione o al più entro trenta giorni dalla stessa. La decisione è definitiva. La proposizione del ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fino alla decisione del Collegio.

Le spese relative al ricorso sono a carico del fabbricante, salvo il caso di accoglimento.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 17 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

**ARTICOLO 16
ARBITRATO**

Tutte le controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto di certificazione saranno sottoposte ad un Collegio di tre arbitri: ciascuna delle parti ne dovrà nominare uno e il terzo, che presiederà il Collegio, dovrà essere designato dai primi due oppure dal presidente del Tribunale di Milano che nominerà anche l'arbitro da designarsi dalla parte destinataria dell'invito che non vi abbia provveduto nei termini. Gli arbitri decideranno secondo diritto osservando le norme procedurali previste dall'art. 816 del Codice di Procedura Civile. La sede dell'arbitrato viene stabilita a Milano.

**ARTICOLO 17
AZIONI GIUDIZIARIE**

Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento, ogni utilizzo abusivo del Marchio PSV operato dalla organizzazione certificata o da terzi, darà diritto ad I.I.P. ed a I.P.P.R. di intraprendere nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

**ARTICOLO 18
RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE**

Il rapporto fra il fabbricante e I.I.P. cessa quando:

- a) il fabbricante certificato ha assolto ad ogni obbligo finanziario e contrattuale;
- b) il fabbricante certificato è soggetto a procedura concorsuale, stato di liquidazione o cessa l'attività.

**REGOLAMENTO GENERALE
PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA
"PLASTICA SECONDA VITA"**

Pag. 18 di 18
Rev. 4
Novembre 2009

IPPR



IIP

(Pagina da compilare in stampatello o a macchina e da restituire a IPPR.)

Il sottoscritto

(cognome e nome)

legale rappresentante dell' Azienda

(ragione sociale e indirizzo)

dichiara di accettare le clausole del presente "REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO CON IL MARCHIO DI CONFORMITA' ECOLOGICA "PLASTICA SECONDA VITA"

Timbro dell' Azienda _____

Firma del legale rappresentante _____

Data: _____